



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Istituto Comprensivo di Casal Velino
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Codice meccanografico: SAIC8AN005 Codice fiscale: 84001620651
Via Quattro Ponti, 3 - 84040 - Casal Velino (SA) Telefax 0974 907118
e-mail: saic8an005@istruzione.it posta certificata: saic8an005@pec.istruzione.it sito web: www.icscasalvelino.edu.it

Prot. n. 1557/IV.8

Casal Velino, 1 Aprile 2022

Al personale scolastico
Ai genitori
Agli alunni
Agli atti
Al sito Web

Oggetto: Nuove norme sulla gestione dei contagi da COVID-19 in vigore dal 1° aprile 2022- Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24

Con la presente circolare si comunicano le nuove regole di gestione dei contagi da COVID-19 in vigore dal 1° aprile 2022 disposizioni ai sensi del Decreto Legge del 24 marzo 2022 n. 24 “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza*” e secondo le disposizioni operative fornite dal Ministero dell’Istruzione con nota prot.0000410 del 29/03/2022 “*Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2*”.

A scuola permangono le seguenti *regole di sicurezza*:

- Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva) fino al termine delle lezioni per tutti, fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine.
- La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2).
- La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
- Nel caso si registrino almeno 4 casi di positività in classe è fatto obbligo di utilizzare la mascherine FFP2 (la scuola continuerà a fornire mascherine).
- E’ fatto obbligo di **rispettare le distanze di sicurezza interpersonale** di almeno un metro.
- E’ **vietato accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid** o se si presenta una sintomatologia respiratoria o una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- Per il personale scolastico e gli utenti, fino al 30 aprile l’accesso a scuola è consentito solo esibendo il **green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o tampone)**.
- Rimangono altresì in vigore le procedure di pulizia e sanificazione già previste dal protocollo di sicurezza.

GESTIONE DEI POSITIVI IN CLASSE

- **In presenza di almeno quattro casi di positività** tra gli alunni nella stessa e/o sezione della sc. dell’infanzia, sc. primaria e sc. secondaria, **le attività didattiche si svolgeranno per tutti in presenza** con l’utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni.
- Gli alunni positivi della scuola primaria e della secondaria possono fare richiesta della didattica a distanza attraverso specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. **La riammissione in classe dipenderà dall’esito negativo del test antigenico** rapido o molecolare.
- **In caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE

Fino al 15 giugno 2022 resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.

- Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.
- Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *“l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”*.
- In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

